



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 17 reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: **esame ed approvazione disciplinare per la raccolta dei funghi.**

Il giorno **ventinove** del mese di **maggio 2012** ad ore **20.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Avanzo Chiara**
2. **Avanzo Maria**
3. **Buffa Stefania**
4. **Dellamaria Claudio**
5. **Gecele Livio**
6. **Gecele Tullio**
7. **Nervo Bruno**
8. **Nervo Lido**
9. **Nervo Valterio**
10. **Oss Sergio**
11. **Prati Eric**
12. **Trisotto Fiorello**

Sono assentati giustificati i Signori: **Buffa Manuela, Martini Alessandro, Menon Jessica.**

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 6 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: esame ed approvazione disciplinare per la raccolta dei funghi.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ricordato che con propria deliberazione n. 24 del 31.03.1992, modificata con provvedimenti n. 16 del 31.03.1993, e con deliberazione consiliare n. 18 del 09.08.2011, è stato approvato il disciplinare per il rilascio dei permessi per la raccolta dei funghi,

rilevato che la L.P. 23.05.2007, n. 11 ha introdotto delle innovazioni nella disciplina della raccolta dei funghi;

accertato che con D.P.P. 26.10.2009, n. 23-25/Leg è stato approvato il regolamento di attuazione del titolo IV, capo II, della L.P. 11/2007 che riguarda anche la disciplina della raccolta dei funghi;

accertata l'opportunità di procedere a variazioni ed aggiustamenti in alcuni articoli del disciplinare;

dato atto che il nuovo disciplinare è stato esaminato favorevolmente dai componenti del Consorzio di Vigilanza Boschiva a suo tempo costituito tra i Comuni del Tesino e Bieno;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione, da parte del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

visto lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati ad inizio seduta,

### **delibera**

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il nuovo testo di disciplinare per il rilascio dei permessi per la raccolta dei funghi, composto da n. 8 articoli, quale risulta dal testo che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente disciplinare sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 07.04.1992 e successive modificazioni;
3. di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. b), della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.;(I ricorsi b) e c) sono alternativi).

## **Comune di PIEVE TESINO (TN)**

**Comune di Castello Tesino (TN)**

**Comune di Cinte Tesino (TN)**

**Comune di Pieve Tesino (TN)**

# **REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI**

### Riferimenti legislativi:

- Legge Provinciale 23 maggio 2007, n.11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- Decreto del Presidente 26 ottobre 2009, n.23-25/Leg. "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della L.P. 11/2007
- Deliberazione della Giunta Provinciale 30 dicembre 2009, n. 3287 "Criteri per la definizione della somma da versare per la raccolta dei funghi".

## Art. 1

### *Finalità e modalità di raccolta*

Il presente Regolamento disciplina la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona, nell'ambito territoriale amministrativo dei Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino, Pieve Tesino e Bieno, territorio corrispondente a quello della Circostrizione di Sorveglianza Boschiva, fatte salve eventuali zone interdette alla raccolta ai sensi della normativa vigente.

Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.

È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.

È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

## Art.2

### *Periodi, importi ed esenzioni per la raccolta*

Nei 4 territori amministrativi sopraccitati la raccolta dei funghi è consentita a chiunque sia in possesso della denuncia dell'attività medesima e previo pagamento della somma fissata, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta Provinciale, nel modo seguente:

- € 10,00 per un periodo di raccolta di giorni 1
- € 18,00 per un periodo di raccolta di giorni 3
- € 24,00 per un periodo di raccolta di una settimana
- € 40,00 per un periodo di raccolta di due settimane
- € 60,00 per un periodo di raccolta di un mese

Sono esenti dall'obbligo della presentazione della denuncia di raccolta funghi e del pagamento della somma di cui sopra:

- I residenti o comunque i nati in un comune della Provincia di Trento;
- I cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della Provincia;
- I proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorchè non residenti in un comune della provincia;
- Coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.

Ai fini di eventuali accertamenti da parte del personale incaricato della sorveglianza di cui all'articolo 105 della Legge Provinciale n.11 del 2007, la qualità del soggetto avente diritto alla raccolta dei funghi senza pagamento della somma prefissata può essere comprovata anche da un'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

## Art. 3

### *Validità del permesso*

Il permesso è personale, non cedibile a terzi e abilita alla raccolta dei funghi subordinatamente all'osservanza dei limiti quantitativi e delle normative vigenti.

Nella denuncia, che deve intendersi riferita al complessivo ambito territoriale dei comuni aderenti al presente regolamento, sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi.

I permessi settimanali potranno essere rilasciati esclusivamente nel corso del periodo temporale intercorrente tra la 2<sup>a</sup> domenica di giugno e il 31 ottobre. Con tale data cessa la validità di tutti i permessi.

#### Art. 4

##### *Modalità di versamento*

Il versamento della somma per la raccolta dei funghi può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- a) in contanti ad uno dei comuni territorialmente competenti, durante l'orario di apertura degli uffici comunali ;
- b) alle organizzazioni turistiche locali (Azienda per il Turismo);
- c) in contanti ad operatori economici previamente indicati dai singoli comuni, contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'art. 3;
- d) versamento su conto corrente postale o bancario intestato al Servizio di Tesoreria dei Comuni indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", le generalità dell'interessato e il periodo di raccolta.

La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le modalità di cui alla lettera d) sostituisce la denuncia di raccolta e costituisce titolo sufficiente per la stessa.

#### Art. 5

##### *Proventi*

I proventi dovuti per la raccolta dei funghi di cui all'art. 2 sono introitati da ciascun Comune sull'apposita risorsa del proprio bilancio di competenza; successivamente entro il 30 novembre di ogni anno le somme verranno trasferite al bilancio del Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino, Pieve Tesino e Bieno per la copertura delle spese di gestione dell'Ente .

#### Art. 6

##### *Ritiro del permesso*

Il permesso non è cedibile a terzi ed è subordinato all'integrale rispetto delle normative vigenti. In caso di accertamento di infrazione della normativa a cura del personale incaricato della sorveglianza, verrà data comunicazione delle generalità del contravventore agli uffici comunali, con la conseguente applicazione di una o più sanzioni tra quelle previste dalla Legge Provinciale e l'immediata cessazione di validità del permesso rilasciato.

Per quanto riguarda gli incaricati dell'osservanza del presente Regolamento e per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento a quanto stabilito negli artt. 105 e 109 della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

#### Art. 7

##### *Permessi speciali per la raccolta dei funghi*

È facoltà dei comuni consorziati rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti per i quali la raccolta stessa costituisce dimostrata fonte di lavoro e sussistenza, nonché ad enti o associazioni aventi carattere culturale, scientifico e didattico in occasione di mostre, corsi, congressi in campo micologico svolti nel territorio consorziato per la durata delle manifestazioni medesime.

Il rilascio dei permessi speciali di cui al comma precedente spetta al comune amministrativo sul cui ambito territoriale si intende effettuare la raccolta. Il permesso speciale deve indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta, la quantità ammessa e il periodo della stessa.

#### Art. 8

##### *Entrata in vigore del Regolamento*

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.Reg 01 febbraio 2005 n3/L il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce integralmente il precedente.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to Livio Mario Gecele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 31 maggio 2012, n. 188 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 31.05.2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Stefano Menguzzo

---

**Esecutività della deliberazione**  
- esecutiva a pubblicazione avvenuta

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo